

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 21-5790

**Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'Aosta per la cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Sistema applicativo regionale "bollo auto" e per il supporto tecnico e operativo all'attività di gestione della tassa automobilistica per il periodo 01.01.2013-31.12.2014.**

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Visto l'art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, il rimborso, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a statuto ordinario;

visti il decreto del Ministero delle Finanze 5 novembre 1998 n. 418 e la L. 23 dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che dispongono il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni di cui al paragrafo precedente;

considerato che, in base all'art. 2 del suddetto decreto n. 418, il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono ora effettuate direttamente dalle regioni;

tenuto conto che il programma applicativo denominato "*applicativo regionale bollo auto*" è stato creato e sviluppato appositamente dal CSI-Piemonte su incarico di Regione Piemonte per soddisfare le esigenze funzionali della stessa;

considerato che l'art. 25, 1° comma, della Legge 24 novembre 2000 n. 340 da facoltà alle PP.AA., titolari di programmi applicativi realizzati su loro specifiche esigenze, di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni;

considerato che con deliberazione di Giunta n. 94-12015 del 04.08.2009 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'Aosta per la cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Sistema applicativo regionale "bollo auto" e per il supporto tecnico ed operativo all'attività di gestione della tassa automobilistica per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010;

preso atto che con successiva deliberazione n. 38-1347 del 29.12.2010 la Giunta regionale ha approvato la proroga di tale suddetta convenzione a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta per un periodo di due anni, ovvero, fino al 31 dicembre 2012;

espresso l'interesse da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, anche in relazione alle recenti modifiche intervenute all'art. 69 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" che obbligano le PP.AA. a favorire, nella selezione di prodotti software, soluzioni a riuso realizzate da altre PP.AA., a proseguire con il riuso della soluzione messa a disposizione da Regione Piemonte;

tenuto, inoltre, conto delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 70-482 del 02.08.2010 avente ad oggetto "Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio applicativo ed informativo della Regione Piemonte, la diffusione presso altre PP.AA. e la promozione della collaborazione inter-ente nel campo della Società dell'informazione"" con le quali la Regione Piemonte intende definire una politica, condivisa a livello regionale, di promozione della collaborazione inter-ente;

reso noto che nel corso dell'ultimo trimestre 2012 le due Regioni hanno convenuto sull'opportunità di proseguire con il riuso ed hanno provveduto ad elaborare un nuovo schema di convenzione atto a disciplinare il riuso del sistema applicativo "bollo auto" per il periodo 2013-2014;

ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014;

preso atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha già provveduto con deliberazione n. 29 del 18.01.2013 ad approvare il suddetto schema di convenzione con Regione Piemonte;

precisato che i due enti provvederanno a concordare i contenuti del "Disciplinare tecnico-operativo" di cui all'art. 5 dello schema di convenzione allegato e ad adottare gli atti conseguenti;

tutto ciò premesso, a voti unanimi, la Giunta Regionale

*delibera*

- di approvare tenuto conto delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 70-482 del 02.08.2010, citata in premessa, il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente, tra Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'Aosta, per la cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Sistema applicativo regionale "bollo auto" e per l'erogazione dei servizi ICT di supporto tecnico ed operativo atti a garantire alla Regione Autonoma Valle d'Aosta l'erogazione del servizio di gestione del tributo nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014;

- di incaricare i responsabili dei Settori regionali "Politiche Fiscali" e "Sistemi informativi e tecnologie della comunicazione" di sottoscrivere l'accordo;

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali le eventuali disposizioni attuative e/o esecutive dell'accordo, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'allegata convenzione;

- di dare atto che la Regione Autonoma Valle D'Aosta rimborserà alla Regione Piemonte i costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 dell'art. 8 dello schema di convenzione allegato determinati secondo le modalità previste dalla "convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte – fornitore di servizi in regime di esenzione IVA" del 02.03.2011, Rep. 16008, introitati e trasferiti al CSI secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 70-482 del 02.08.2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Schema di Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte per la cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Sistema applicativo regionale "bollo auto" e l'erogazione di servizi ICT di supporto tecnico ed operativo atti a garantire alla Regione Autonoma Valle d'Aosta l'erogazione del servizio di gestione del tributo nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014.

L'anno duemilatredici, il giorno ... del mese di .....

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta con sede legale in Piazza Deffeyes, 1 (omissis), rappresentata dal Dirigente della Struttura Sistemi Informativi della Presidenza della Regione, Dott. Giorgio Consol, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione in esecuzione della D.G.R. n. .... del .....

E

La Regione Piemonte con sede legale in Piazza Castello, 165 (omissis), rappresentata dal Dirigente responsabile del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione Dott.ssa Gabriella Serratrice

#### PREMESSO CHE:

1. Con legge regionale 15 aprile 2008 n. 9 la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha emanato disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche, in attuazione del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche);
2. con propria deliberazione n. 1393 del 16 maggio 2008 la Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha approvato la costituzione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche in applicazione dell'art. 57 della L.R. 9/2008 stabilendo, altresì, il riuso della soluzione in uso presso la Regione Piemonte e aderendo al task AP-5 "Tassa automobilistica interregionale" nell'ambito del progetto ICAR attraverso apposita convenzione;
3. il Codice di Amministrazione Digitale (CAD) specifica che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (art. 69 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, aggiornato con successivo D. Lgs. n. 235/2010).
4. la L.R. n. 48/1975 di Regione Piemonte "Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione" e la successiva L.R. n. 13/1978 "Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" istituiscono il CSI-Piemonte e ne regolano l'attività quale Ente Pubblico Strumentale al servizio della Pubblica Amministrazione piemontese;
5. la Regione Piemonte ha affidato al suo Ente strumentale, il consorzio pubblico CSI- Piemonte, la realizzazione e gestione dell'archivio tasse automobilistiche, identificando quest'ultimo come soggetto tecnico attuatore delle finalità della presente convenzione;
6. il CSI-Piemonte, avendo provveduto su incarico della Regione Piemonte alla realizzazione degli applicativi messi a disposizione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, è in possesso delle conoscenze tecniche indispensabili per la realizzazione delle finalità della presente convenzione;
7. la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con deliberazione di Giunta n. 2357 del 28.08.2009, ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, atta a disciplinare il riuso del suddetto sistema informativo per il periodo 1°gennaio-31 dicembre 2010;
8. la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 38-1347 del 29.12.2010, ha approvato la proroga della convenzione a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta per un periodo di due anni, ovvero, fino al 31 dicembre 2012.
9. la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con deliberazione di Giunta n. 67 del 20.01.2011, ha approvato la proroga della convenzione di cui al punto precedente per lo stesso periodo di due anni, sino al 31.12.2012;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

## Articolo 1 Premesse

Le premesse richiamate nel presente atto costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

## Articolo 2 Finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione ha come finalità generale la condivisione delle competenze e degli investimenti a disposizione delle Parti per il miglioramento e la semplificazione dei processi organizzativi interni e dei servizi rivolti ai cittadini in tema di gestione del tributo "Tassa automobilistica regionale".
2. La cooperazione tra le Parti intende inoltre promuovere la condivisione delle strategie per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi a supporto dei processi amministrativi in materia di "Tassa automobilistica regionale", anche in conformità alle disposizioni del CAD, al fine di realizzare un'economia di gestione complessiva e la messa a disposizione reciproca delle soluzioni più efficaci.
3. Le Parti condividono infine l'obiettivo di attuare iniziative condivise al fine di promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché, lo sviluppo sociale ed economico dei rispettivi territori.

## Articolo 3 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.
2. La presente Convenzione origina uno specifico progetto di cooperazione:  
Riuso e messa a disposizione da parte della Regione Piemonte verso la Regione Autonoma Valle d'Aosta delle soluzioni tecnologiche e del software realizzato in Piemonte per la gestione della "Tassa automobilistica regionale";  
Erogazione, su richiesta, di servizi infrastrutturali, di manutenzione, di supporto operativo.  
Le attività saranno erogate dalla Regione Piemonte, relativamente alle competenze tecniche necessarie, tramite il proprio partner informatico CSI-Piemonte.

## Articolo 4 Titolarità e diritti d'uso

1. Per l'attuazione della presente Convenzione, in conformità con quanto previsto dal "Codice dell'Amministrazione Digitale", le Parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili, secondo le modalità del riuso, le soluzioni informatiche sviluppate, gratuitamente e complete della relativa documentazione.
2. Con riferimento alle soluzioni informatiche realizzate in modo condiviso attraverso la cooperazione interregionale, in base alla presente Convenzione, le Parti concordano fin d'ora che i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno acquisiti in co-titolarità dagli Enti firmatari, restando inteso che ciascuna parte potrà liberamente utilizzare e disporre di detta soluzione, autonomamente e disgiuntamente, nell'ambito dei rispettivi confini territoriali, nonché, per assolvere ad ogni eventuale richiesta di riuso ex art. 69 del D. Lgs. 82/2005; le Parti potranno inoltre concordare, nell'ambito di ciascun specifico progetto di co-sviluppo, eventuali modalità di messa a disposizione a favore di terzi della soluzione informatica mediante licenze di software.
3. La titolarità, i diritti di utilizzo e di sfruttamento economico delle soluzioni messe a disposizione dall'ente cedente rimangono in via esclusiva in capo a quest'ultimo.
4. I diritti di proprietà di eventuali miglioramenti od evoluzioni tecniche o funzionali apportate alle soluzioni informatiche da parte di una delle due Parti, in tempi successivi alla conclusione della cooperazione interregionale, rimarranno in capo all'Ente che li realizza, così come i relativi diritti di utilizzo e sfruttamento economico.
5. Le Parti si sollevano reciprocamente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che le Parti medesime o terzi dovessero subire per l'utilizzo delle soluzioni informatiche realizzate attraverso la cooperazione. Pertanto, le Parti si manlevano reciprocamente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi verso uno dei due Enti, assumendo a carico di quella gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

## Articolo 5 Disciplinare

1. Gli ambiti oggetto di collaborazione di cui all'art. 3 saranno definiti mediante apposito disciplinare, che descriva attività, obiettivi, articolazione e responsabilità, nonché, i tempi di esecuzione e gli oneri associati.
2. Il disciplinare sarà approvato dai singoli Enti secondo i rispettivi ordinamenti e darà attuazione tecnicamente e operativamente all'intesa definita nella presente Convenzione.

## Articolo 6 Coordinamento della Convenzione

1. La gestione della collaborazione è affidata ad un Tavolo di Coordinamento appositamente istituito.
2. Il Tavolo di Coordinamento è costituito da :
  - il Dirigente della Struttura sistemi informativi della Regione Autonoma Valle d'Aosta o suo delegato, con il compito di monitorare le attività di natura tecnico/applicativa ricomprese nella presente convenzione;
  - il Dirigente della Struttura finanze e tributi della Regione Autonoma Valle d'Aosta o suo delegato , con il compito di monitorare le attività di natura funzionale ricomprese nella presente convenzione;
  - il Dirigente del Settore sistemi informativi e tecnologie della comunicazione della Regione Piemonte o suo delegato, con il compito di monitorare le attività di natura tecnico/applicativa ricomprese nella presente convenzione e di coordinare i processi amministrativi.
  - il Dirigente del Settore Politiche fiscali della Regione Piemonte o suo delegato, con il compito di monitorare le attività di natura funzionale ricomprese nella presente convenzione.

In tali riunioni il Tavolo di Coordinamento potrà essere coadiuvato da personale tecnico/funzionale aggiuntivo appartenente alle Regioni o ai rispettivi enti strumentali.

3. L'eventuale modifica della composizione del Tavolo di Coordinamento sarà comunicata per iscritto da una Parte all'altra senza necessità di modificare la presente convenzione.
4. Il Tavolo di Coordinamento ha il compito di individuare, senza necessità di apportare modifiche alla presente Convenzione, eventuali successivi ambiti di collaborazione, a partire da quelli indicati all'art. 3, e di monitorare la realizzazione delle attività descritte nel piano di progetto di cui al precedente articolo 5.

## Articolo 7 Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta mantiene la titolarità delle informazioni da lei stessa immesse assumendo espressamente ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto delle citate informazioni e manlevando la Regione Piemonte da ogni obbligo e/o onere di accertamento e/o di controllo diretto e indiretto al riguardo.
2. Trattamento dei dati personali - La Regione Autonoma Valle d'Aosta è "titolare del trattamento dei dati personali" ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e ha l'obbligo di compiere tutti gli atti previsti dal predetto Codice per il trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza di cui all'allegato B del predetto Codice. Il titolare del trattamento dei dati nomina per iscritto la Regione Piemonte quale "responsabile del trattamento dei dati", con l'impegno di attenersi alle istruzioni impartitegli dallo stesso ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003. I dipendenti e i collaboratori del CSI-Piemonte sono "incaricati" del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del predetto Codice 196/2003 per i compiti svolti in base a quanto previsto nell'art. 3 della presente convenzione. La Regione Piemonte si obbliga a fornire il servizio nel pieno rispetto delle misure di sicurezza descritte nella presente convenzione sulle quali è cura del titolare operare le dovute verifiche affinché siano rispettate le disposizioni di legge garanzia in rapporto al trattamento dei dati.
3. Trattamento dei dati sensibili - Nei casi in cui, con elaboratori accessibili in rete, vi sia il trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo 4, comma d) del D.Lgs. 196/2003, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento deve essere determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione.
4. E' altresì prevista una autorizzazione riferita ai singoli elaboratori utilizzati per l'accesso ai dati qualora l'accesso avvenga attraverso una rete di telecomunicazione pubblica. Le autorizzazioni

all'accesso dei dati sono limitati ai soli atti e documenti ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio. Dette autorizzazioni all'accesso dovranno essere rilasciate, revocate e verificate almeno una volta l'anno relativamente alla sussistenza o meno delle condizioni richieste in fase di assegnazione agli incaricati da parte del titolare.

Articolo 8  
Finanziamenti

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a rimborsare alla Regione Piemonte i costi sostenuti, a qualsiasi titolo, per le attività di assistenza, supporto e gestione degli archivi, e per ogni altra attività necessaria per la realizzazione della presente convenzione, secondo quanto riportato nel disciplinare condiviso tra le parti di cui al precedente articolo 5.
2. Le risorse per il finanziamento della collaborazione vengono individuate con gli atti di approvazione del disciplinare.
3. Il trasferimento finanziario verso Regione Piemonte avverrà in quote trimestrali posticipate corrispondenti alle attività erogate, a seguito di stati di avanzamento forniti dalla Regione Piemonte e controfirmati per accettazione dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta mediante i soggetti individuati nel Tavolo di Coordinamento.
4. La mancata accettazione dello stato di avanzamento lavori da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta costituisce titolo a non eseguire, in tutto o in parte in dipendenza della natura e della gravità del disservizio, il trasferimento della quota economica relativa al periodo di competenza dello stato avanzamento lavori.
5. La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a trasferire le quote entro il termine di trenta giorni dall'approvazione dell'avanzamento lavori.

Articolo 9  
Durata

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2014, con possibilità di proroga per periodi da negoziare. Resta salva per le parti, ove ne ricorrano i presupposti, la facoltà di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c.

Articolo 10  
Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modifiche.

La parte che richiede tale registrazione ne assume le spese.

Articolo 11  
Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni che sottoscrivono la presente Convenzione, si opererà per la loro conciliazione in via amichevole nell'ambito dei rapporti istituzionali tra Pubbliche amministrazioni.

Per ogni controversia da risolversi per via giudiziaria, il Foro competente è determinato ai sensi del combinato/disposto degli articoli 25 c.p.c. e 59 della Legge 16 maggio 1978 n. 196 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Dirigente del Settore Sistemi Informativi  
e Tecnologie della Comunicazione

.....

Dirigente del Settore Politiche fiscali

.....

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Dirigente della Struttura Sistemi Informativi

.....

Dirigente della Struttura Finanze e Tributi

.....